



COMUNE DI MINUSIO

---

ORDINANZA MUNICIPALE

*concernente il servizio taxi a Minusio*

(del 14.10.2014)

---



## COMUNE DI MINUSIO

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli artt. 107 lett. c)-d)-e) + art. 192 LOC, art. 5 opv. 1 cfr. 3 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS)

### ORDINA :

#### I. DEFINIZIONI

##### art. 1 Servizio taxi

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Minusio è autorizzato un servizio di trasporto passeggeri con automobili a tassametro (in seguito: taxi).

La presente Ordinanza ne disciplina lo svolgimento.

È considerato quale taxi, ai sensi della presente Ordinanza, ogni autoveicolo leggero con non più di sedici posti a sedere oltre a quello del conducente, quadricicli, quadricicli leggeri a motore e tricicli a motore con autista per il trasporto di persone contro remunerazione e non sottomesso alla regalia delle poste.

Detto servizio non può violare la concessione comunale per gli autotrasporti pubblici.

#### II. AUTORIZZAZIONI

##### art. 2 Obbligo dell'autorizzazione

L'esercizio del servizio taxi nel territorio di Minusio è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Municipio.

##### art. 3 Tipo di autorizzazione

Viene rilasciata un'unica autorizzazione di "tipo A", che dà diritto al beneficiario a sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo (assegnabile a persone fisiche e giuridiche).

##### art. 4 Concorso

<sup>1</sup>Le autorizzazioni sono personali e non trasferibili a terzi.

<sup>2</sup>Le autorizzazioni di "tipo A" sono rilasciate sulla base di un concorso pubblico e in numero limitato, fissato dal Municipio.



## COMUNE DI MINUSIO

### art. 5 Requisiti

#### a) *Di ordine generale*

L'ottenimento di un'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni personali:

- > esercizio dei diritti civili
- > attitudine all'esercizio della professione
- > buona reputazione
- > licenza di condurre categoria B con codice 121  
(per i veicoli della categoria D1 minibus oltre al codice 121 la Carta di Qualificazione del Conducente, CQC)
- > conoscenze toponomastiche

Le condizioni di concorso sono fissate nel relativo capitolato.

#### b) *Di ordine particolare*

Per ottenere l'autorizzazione di "tipo A" occorrono inoltre le seguenti condizioni personali, applicabili anche ai dipendenti delle persone giuridiche beneficiarie di autorizzazioni di "tipo A":

- > la cittadinanza svizzera o, per stranieri, il permesso C e il domicilio nel Distretto
- > un'età inferiore ai 65 anni al momento della prima richiesta d'inizio di questa attività; eccezioni possono essere concesse per autisti che provengono da analoga attività.

#### c) *Persone giuridiche*

Le autorizzazioni di "tipo A" possono essere rilasciate a persone giuridiche di comprovata solvibilità e con sede principale o di una succursale nel Distretto.

### art. 6 Durata

<sup>1</sup>Le autorizzazioni hanno la durata di un anno.

Esse si rinnovano tacitamente per un altro anno e così di seguito se non vengono disdette dal Municipio o dal beneficiario con un preavviso di mesi tre prima della scadenza.

<sup>2</sup>L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade pure quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.



### **III. AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI**

#### **art. 7 Autovetture**

- a) Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere in buono stato, sia esternamente che internamente; esse devono avere almeno quattro porte.
- b) I taxi dovranno essere equipaggiati a norma di Legge.
- c) In particolare i taxi dovranno essere provvisti di un tassametro omologato e piombato, sistemato in modo ben visibile per l'utente, sia dall'interno che dall'esterno, di giorno come di notte.

#### **art. 8 Insegne**

<sup>1</sup>I veicoli dovranno essere equipaggiati con un'insegna non abbagliante.

<sup>2</sup>L'insegna dovrà essere accesa quando il veicolo sarà a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario e tolta del tutto o coperta se il veicolo sarà fuori servizio.

#### **art. 9 Controllo**

<sup>1</sup>La polizia comunale procederà annualmente e/o occasionalmente al controllo dei veicoli.

<sup>2</sup>Verranno particolarmente controllati il decoro del veicolo, l'esposizione delle tariffe, il funzionamento dell'insegna luminosa e del tassametro; i mezzi di verifica dettati dagli artt. 14 e segg. OLR2, rispettivamente art. 13 OLR1 e il libretto di lavoro.

### **IV. AREA PUBBLICA - UTILIZZAZIONE**

#### **art. 10 Sosta su area pubblica**

<sup>1</sup>I beneficiari di un'autorizzazione di "tipo A" potranno sostare su area pubblica, utilizzando gli stalli appositamente demarcati e loro indicati sull'autorizzazione.

<sup>2</sup>Il lavaggio e i lavori di riparazione dei veicoli sono vietati su area pubblica, fatta eccezione per piccoli lavori urgenti di manutenzione.



## COMUNE DI MINUSIO

### V. TARIFFE

#### art. 11 Uniformità, esposizioni, ricevute, mance

- a) Le tariffe massime saranno fissate dal Municipio dopo aver sentito il parere dei tassisti o dei loro rappresentanti, visto il tariffario in vigore nella regione.
- b) Le tariffe applicate dovranno essere esposte all'interno del veicolo, in luogo ben visibile dagli utenti; sono pure applicabili le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.
- c) Le corse a prezzo concordato saranno autorizzate solo se il prezzo stabilito sarà uguale o inferiore a quello risultante dall'inserimento del tassametro; questo dovrà essere comunque inserito, su richiesta del cliente, per il confronto del prezzo.
- d) Su richiesta dell'utente, il conducente rilascerà una ricevuta, che dovrà contenere: la tratta, i chilometri percorsi, il tempo impiegato, la tariffa applicata, l'importo pagato, la data e la firma del tassista.
- e) Le mance saranno facoltative.

### VI. TASSE

#### art. 12 Tasse di cancelleria

Le autorizzazioni saranno rilasciate dietro pagamento di una tassa di cancelleria fissata dal Municipio:

- > da fr. 20.00 a fr. 50.00 per le persone fisiche  
> da fr. 100.00 a fr. 500.00 per le persone giuridiche.

#### art. 13 Occupazione di area pubblica

Il diritto ad occupare l'area pubblica connesso all'autorizzazione di "tipo A" è soggetto ad una tassa determinata dal Regolamento comunale.

Le tasse e gli emolumenti suindicati non potranno essere frazionati e dovranno essere versati per intero, anticipatamente e indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione.



## VII.SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

### art. 14 Sanzioni

<sup>1</sup>Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza saranno punite dal Municipio con le seguenti sanzioni:

- > l'ammonimento
- > la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC
- > la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di tre mesi
- > la revoca dell'autorizzazione.

<sup>2</sup>La multa potrà essere cumulata con le altre sanzioni.

<sup>3</sup>Le sanzioni non potranno essere comminate senza il preventivo svolgimento di un'inchiesta amministrativa.

<sup>4</sup>Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.

### art. 15 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2015, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

(Ris. mun. N° 981)

Il Municipio